

Comune di Vilminore di Scalve


Provincia di Bergamo



Piano di Governo del Territorio Documento di Piano

Norme Tecniche di Attuazione

Testo coordinato



VARIANTE 1 PGT

Il Sindaco
Dr Guido GIUDICI

Il Responsabile UTC
Geom. Grazioso Pedersoli

redazione

STUDIO ASSOCIATO FUGAZZA

Milano - via Catalani 44

dr arch ing Angelo Fugazza
dr arch Matteo Fugazza - dr arch Paolo Fugazza
dr arch Venusta Cortesi

STUDIO ASSOCIATO FUGAZZA

Data:
sett 2013
apr 2014

PGT

Adottato con deliberazione CC n° 18 del 28 luglio 2010
Approvato con deliberazione CC n° 34 del 18 dicembre 2010
Pubblicato sul BURL SI n° 14 del 06 aprile 2011

PROGETTO IN VARIANTE SUAP ex art 5 DPR 447/98

Approvato con deliberazione CC n° 31 del 27 agosto 2011
Pubblicato sul BURL SI n° 43 del 26 ottobre 2011

VAR n° 1

Adottato con deliberazione CC n° 25 del 10 ottobre 2013
Approvato con deliberazione CC n° 08 del 17 aprile 2014
Pubblicato sul BURL SI n° __ del _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti del Piano di Governo del Territorio (PGT)

- 1 Il Piano di Governo del Territorio (PGT), redatto secondo le disposizioni dell'art. 10 bis della LR 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. è un unico atto articolato nelle seguenti parti:
 - *Documento di Piano (DdP)*
 - *Piano dei Servizi (PdS)*
 - *Piano delle Regole (PdR)*
- 2 Costituisce altresì parte fondamentale del PGT la *Componente geologica, idrogeologica e sismica*, integrata nel DdP, che contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico, e nel PdR, che recepisce e verifica la coerenza con indirizzi e prescrizioni del PTCP e del Piano di Bacino e che contiene la classificazione del territorio, la normativa di settore e le prescrizioni speciali di cui all'art 57 comma 2 lettera b) della LR 12/2005.
- 3 Il Comune, aderendo alla sperimentazione avviata dal *Parco delle Orobie Bergamasche* d'intesa con la Regione Lombardia (DGR 8/8518 del 26 novembre 2008), al fine di meglio definire la qualificazione ecologica del PGT, predispone, con la collaborazione del Consorzio Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, il ***Piano Naturalistico Comunale (PNC)*** finalizzato alla protezione, cura e sviluppo dei beni naturali presenti sul proprio territorio; il PNC costituisce parte integrante del PGT.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Documento di Piano (DdP)

- 1 Il Documento di Piano, secondo quanto previsto dall'art. 10bis, comma 3 della LR 12/2005, definisce il quadro conoscitivo finalizzato alla determinazione delle dinamiche in atto, delle criticità del territorio e delle potenzialità, attraverso l'informazione preventiva e il confronto con la cittadinanza. Le previsioni del DdP sono contenute nelle tavole di Piano, nonché nel corpo normativo del medesimo
- 3 Il DdP è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Norme Tecniche di Attuazione
 - Allegato alle NTA - Schede degli Ambiti di TrasformazioneTavole del quadro conoscitivo:
 - Tav 1dp - Estratti del PTCP
 - Tav 2dp - Carta della Pianificazione locale (4 tavole)
 - Tav 3dp - Vincoli amministrativi
 - Tav 4dp - Componente paesaggistica del PGT
 - Tav 5dp - Sistema rurale paesistico-ambientale
 - Tav 6dp - Componente paesistica del PGT - Unità del paesaggio
 - Tav 7dp - Sistema Urbano - Carta uso del suolo - Stato di attuazione PRG (4 tavole)
 - Tav 8dp - Vincoli ambientali
 - Tav 9dp - Vincoli territoriali
 - Tav 10dp - Carta delle imprese agricole
 - Tav 11dp - Carte dell'uso del suolo e delle coperture vegetali
 - Tav 12dp - PNC - Carta delle unità ambientali
 - Tav 13dp - PNC - Carta delle Classi di Valore Naturalistico
 - Tav 14dp - Mappatura delle istanzeTavola di progetto:
 - Tav 15dp - Strategie di piano

Art. 3 - Rinvio ad altre disposizioni, difformità e contrasti tra disposizioni, deroghe

- 1 Le disposizioni statali o regionali prevalgono su quelle, con esse contrastanti, contenute negli atti del PGT.

- 2 In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente valore cogente maggiore; pertanto le prescrizioni prevalgono su direttive ed indirizzi, le direttive prevalgono sugli indirizzi, a qualunque delle parti del PGT tali previsioni appartengano.
- 3 In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza, contenute negli atti di PGT, prevale quanto previsto dal Piano dei Servizi, stante il relativo carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevalgono le previsioni del Piano delle Regole in caso di contrasto con il Documento di Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.
- 4 Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e gli indirizzi del PGT hanno valore orientativo rispetto ai Piani Attuativi.
- 5 In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono:
 - fra le tavole in scala diversa, quelle di maggiore dettaglio;
 - fra le tavole di Piano e le Norme, quest'ultime.
- 6 Sono consentite deroghe alla disciplina del DdP nei limiti e con le procedure stabilite dall'art. 40 della LR 12/2005.

Art. 4 - Definizioni degli indici e parametri urbanistici

- 1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel DdP si applicano le definizioni dei parametri urbanistico edilizi e degli indici contenute nel Titolo II delle NTA del Piano delle Regole.

Art. 5 - Efficacia giuridica e durata del Documento di Piano

- 1 Il DdP non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli; tutte le indicazioni relative ad aree private, in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo della "conformazione dei suoli", nelle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, nonché in quelle dei PA del PGT dopo la loro definitiva approvazione.
- 2 Il DdP, ai sensi del comma 2 dell'art 10bis della LR 12/2005, ha validità a tempo indeterminato ed è sempre modificabile, previa procedura di valutazione ambientale ad ogni variante del medesimo.
- 3 Il DdP deve essere sottoposto a verifica almeno con periodicità quinquennale.

Art. 6 - Osservatorio per il monitoraggio dell'attività del PGT

- 1 È costituito l'*Osservatorio per il monitoraggio del PGT*, nell'ambito della procedura permanente di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avente le seguenti finalità:
 - verificare periodicamente l'attuazione del PGT e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul sistema ambientale esistente ed il grado di realizzazione di quanto previsto dal Piano;
 - indirizzare l'attuazione del PGT in coerenza con le priorità derivanti dalla realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche.
- 2 L'Osservatorio è costituito da:
 - Dirigente/Responsabile dell'Ufficio tecnico;
 - Autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica;
 - Autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica;
 - Sindaco o suo delegato
 - Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
 - Un rappresentante della Commissione per il Territorio;
 - Un rappresentante della Commissione per il Paesaggio;
- 3 All'Osservatorio potranno essere chiamati a partecipare esperti e consulenti.
- 4 L'Osservatorio potrà indirizzare al Consiglio Comunale raccomandazioni e suggerimenti relativi a iniziative afferenti il PGT.
- 5 L'attività dell'Osservatorio sarà disciplinata da un Regolamento emanato dal Consiglio Comunale con apposito atto.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.

Art. 7 - Individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione

- 1 Il DdP individua sulla Tav. **15dp** “*Strategie di Piano*” le parti del territorio soggette a trasformazione, classificando gli Ambiti di Trasformazione (AdT) nelle seguenti categorie:
 - Ambiti di Trasformazione per Servizi di interesse pubblico,
 - Ambiti di Trasformazione Strategici,
 - Ambiti di Trasformazione di Espansione.
- 2 I perimetri degli AdT non costituiscono elemento vincolante, fermo restando che i Piani Attuativi afferenti ciascun AdT non potranno estendersi all'esterno dei perimetri cartograficamente indicati, salvo per marginali adeguamenti allo stato dei luoghi od alle confinanze catastali, e che eventuali riduzioni dovranno essere giustificate unicamente in relazione alla marginale correzione di confinanze catastali od alla presenza di concrete condizioni, non precedentemente valutate, di non trasformabilità delle aree di cui si propone l'esclusione. In nessun caso le modificazioni dei perimetri potranno comportare il mancato conseguimento degli obiettivi di infrastrutturazione, mitigazione o di dotazione di aree per servizi.
- 3 Le previsioni insediative, le destinazioni d'uso, le dotazioni obbligatorie di servizi, le prescrizioni attuative, le eventuali cessioni perequative o compensative obbligatorie, sono contenute nelle *Schede degli Ambiti di Trasformazione* allegate alle presenti NTA.
- 4 I criteri localizzativi delle parti vocate all'edificazione e delle parti da destinare a servizi, i dati quantitativi e funzionali costituiscono il primo riferimento sia per la pianificazione attuativa da parte degli operatori proponenti, sia per la valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale della qualità delle proposte.
- 5 Gli **Ambiti di trasformazione strategici** potranno incrementare la capacità edificatoria indicata nelle schede di cui al successivo art 8 fino ad un massimo del **10% (dieci per cento)**, utilizzando il principio della perequazione compensativa di cui al successivo art. 10, senza che, in tal caso, l'incremento costituisca variante al DdP.
- 6 Gli **Ambiti di trasformazione di espansione** potranno incrementare la capacità edificatoria indicata nelle schede di cui al successivo art 8 fino ad un massimo del **5% (cinque per cento)**, utilizzando il principio della perequazione compensativa di cui al successivo art. 10, senza che, in tal caso, l'incremento costituisca variante al DdP.

Art. 8 - Contenuti delle Schede degli AdT

- 1 Nelle *Schede degli AdT* sono riportati:
 - a) la classificazione e perimetrazione degli ambiti;
 - b) la definizione quantitativa degli indici di edificabilità e degli eventuali indici obbligatori o premiali di perequazione, compensazioni od incentivazione;
 - c) il rapporto di copertura massimo consentito;
 - d) le altezze massime consentite;
 - e) le destinazioni d'uso principale, complementari/compatibili;
 - f) le destinazioni d'uso non ammissibili;
 - g) la consistenza e l'eventuale localizzazione - obbligatoria o solo indicativa - di eventuali aree di mitigazione, anche a verde privato
 - h) la consistenza e l'eventuale localizzazione - obbligatoria o solo indicativa - delle aree per la dotazione minima di servizi da cedere o da asservire all'uso pubblico all'interno dell'ambito;
 - i) la localizzazione - obbligatoria o solo indicativa - delle infrastrutture per la mobilità veicolare o pedonale (strade, percorsi pedonali e simili)
 - l) gli eventuali allineamenti degli edifici
 - m) altre condizioni obbligatorie per l'attuazione delle previsioni del DdP
 - n) i rapporti con la pianificazione territoriale, con i vincoli monumentali/ambientali, con la componente geologica e con il Piano Naturalistico Comunale.

Art. 9 - Modalità di attuazione degli AdT

- 1 Le trasformazioni urbanistico edilizie entro gli AdT strategici o di espansione sono subordinate all'approvazione di uno specifico Piano Attuativo (PA) o atto di programmazione negoziata (PII), da redigersi in conformità alle prescrizioni di Legge.
- 2 I PA sono presentati dai proprietari dei suoli secondo il disposto dell'art 12 comma 4 della LR 12/2005 e sono approvati secondo le prescrizioni dell'art 14 della medesima LR 12/2005.
- 3 I PA dovranno rispettare le prescrizioni obbligatorie contenute nelle *Schede* di cui al precedente art. 8 e prevedere una dotazione di aree per servizi commisurata alle destinazioni d'uso da insediarsi, determinata secondo l'entità e nelle modalità stabilite dalle NTA del Piano dei Servizi.
- 4 Ferma restando la localizzazione obbligatoria entro il perimetro dell'AdT della dotazione di aree per servizi prescritta dalla rispettiva *Scheda*, l'eventuale maggiore superficie, necessaria alla dotazione minima di cui al precedente comma, potrà essere assolta secondo le modalità previste dalle NTA del Piano dei Servizi.
- 5 Tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'AdT dovranno comunque essere realizzate a totale cura e spese dei soggetti promotori dell'AdT.
6. Fatta salva la generale prescrizione discendente dall'applicazione delle disposizioni che prescrive di effettuare la Valutazione di Incidenza per le trasformazioni negli ambiti sottoposti a tutela, gli interventi entro gli **Adt1, Adt2, AdT3 e AdT10** devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza introdotta dall'art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE e dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e succ. mod.

TITOLO III - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE ED INCENTIVAZIONE.

Art. 10 - Perequazione urbanistica, compensazione ed incentivazione

- 1 Il Comune in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 della LR 12/2005 introduce nel PGT alcuni elementi volti a conseguire la "*perequazione urbanistica, compensazione ed incentivazione*".
- 2 La perequazione urbanistica è comunque conseguita all'interno degli AdT attraverso l'attribuzione di un identico indice di edificabilità a tutte le aree poste entro dell'ambito.
- 3 Al fine di favorire la perequazione compensativa tra le aree incluse entro gli AdT e le aree per servizi o di valorizzazione ambientale, i promotori dei PA potranno incrementare la capacità edificatoria attribuita agli AdT nelle rispettive *Schede*, sino al limite di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 7 qualora:
 - a) acquisiscano la disponibilità di aree a servizi o di aree di valorizzazione ambientale aventi una capacità edificatoria virtuale pari a quella incrementale massima,
 - b) prevedano la cessione gratuita delle aree oggetto di perequazione compensativa al Comune.
- 4 Ai fini della determinazione della capacità edificatoria virtuale oggetto di perequazione compensativa si attribuiscono i seguenti indici virtuali:
 - a) alle aree per *servizi essenziali o complementari* come definite e riportate sulla cartografia del PdS
 - Ut (per destinazioni terziarie) = 0,10 mq/mq
 - Ut (per destinazioni produttive) = 0,15 mq/mq
 - It (per destinazioni residenziali) = 0,20 mc/mq (per il Volume V ex art. 8.13 NTA del PdR)
 - b) alle *aree di valorizzazione ambientale (AV/M1)* come definite all'art 45 del PdR e indicate sulle cartografie del PdR
 - Ut (per destinazioni terziarie) = 0,05 mq/mq
 - Ut (per destinazioni produttive) = 0,10 mq/mq
 - It (per destinazioni residenziali) = 0,15 mc/mq (per il Volume V ex art. 8.13 NTA del PdR)
- 5 Al fine di favorire la realizzazione di interventi che prevedano in forma integrata anche alloggi destinati alla popolazione residente ed alle giovani coppie attraverso il procedimento dell'**edilizia convenzionata** ex artt. 7 e 8 L 10/77, negli **AdT di espansione** con destinazione d'uso principale residenziale è attribuito un indice incrementale pari a **0,1 mc/mq** da utilizzare per la realizzazione di alloggi da destinare alla vendita a prezzo convenzionato o in locazione a canone moderato per almeno 16 anni.
- 6 L'incremento di capacità edificatoria di cui al precedente comma 5, aggiuntiva di quella di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 7, non costituisce variante al DdP.
- 7 Gli elementi incrementali conseguenti all'applicazione della incentivazione e/o della perequazione compensativa devono essere contenuti nella Convenzione urbanistica allegata ai Piani Attuativi.
- 8 Per le aree per servizi classificate con apposito simbolo sulle tavole del Piano dei servizi e del Piano delle Regole e definite *aree di rilevante valore ambientale e storico* gli indici di perequazione compensativa di cui alla lettera a) del precedente comma 4 sono quadruplicati.

TITOLO IV - CRITERI DI FLESSIBILITA'

Art. 11 - Flessibilità dei contenuti del DdP

- 1 In attuazione del criterio di flessibilità di cui all'art 1 della LR 12/2005 sono individuate le modifiche alle previsioni del DdP che potranno essere apportate in sede attuativa senza che queste comportino l'attivazione della procedura di variante al DdP.
- 2 Non costituiscono variante al DdP le seguenti modificazioni:
 - modificazioni dei perimetri degli AdT indicati nelle *Schede* secondo le modalità di cui al precedente comma 2 dell'art 7,
 - individuazione di comparti per i quali l'edificazione possa avvenire in tempi differenziati,
 - incrementi di capacità edificatoria nei limiti di cui ai commi 5 e 6 del precedente art 7, nonché del comma 5 del precedente art. 10.
- 3 Non costituisce inoltre variante al DdP la modificazione dei perimetri degli AdT indicati nelle *Schede* eccedenti le modalità di cui al precedente comma 2 dell'art 7 qualora:
 - sia comunque dimostrata e condivisibile l'integrazione territoriale degli interventi, che devono inserirsi correttamente nel contesto,
 - non sia compromessa la completa attuazione delle porzioni temporaneamente escluse dalla pianificazione attuativa,
 - sia dimostrato il corretto insediamento ambientale e siano risolti i problemi di frangia soprattutto verso gli ambiti soggetti a tutela o le aree non oggetto di edificazione,
 - sia garantita la completa infrastrutturazione interna e sia garantita la realizzazione delle infrastrutture di interesse generale prescritte dalle *Schede*,
 - non sia compromesso il principio di perequazione compensativa interna rispetto alle aree per servizi da cedere al Comune obbligatoriamente individuate dalle *Schede*.

TITOLO V - PIANO NATURALISTICO COMUNALE

Art. 12 - Contenuti e finalità del Piano Naturalistico Comunale (PNC)

- 1 Il PNC, elaborato dal Comune in collaborazione con l'Ente Gestore del Parco delle Orobie Bergamasche, interessa l'intero territorio comunale e si propone la protezione, la cura, il risanamento, il miglioramento e lo sviluppo dei beni naturali.
- 2 Il PNC è un documento integrato nel PGT ed è costituito da una componente relazionale e cartografica contenente una parte di **inventario**, una parte di **valutazione** ed una parte di **proposta**.
- 3 Sono atti costitutivi i seguenti elaborati cartografici:
 - A) Inventario (stralci di cartografia elaborata dal Parco delle Orobie Bergamasche)
Tav. **12dp** Carta delle unità ambientali
Tav. **13dp** Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali
 - B) Valutazione
Tav. **5pr** Carta della valutazione (allegato del Piano delle Regole)
 - C) Proposta
Tav. **3ps** Carta dello sviluppo naturalistico (allegato del Piano dei Servizi)Nonché le seguenti disposizioni normative:
 - il Titolo V delle NTA del Documento di Piano
 - il Titolo IV delle NTA del Piano dei Servizi
 - il Titolo VII delle NTA del Piano delle Regole

Art. 13 - Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali

- 1 La carta delle **Classi di Valore Naturalistico (CVN)** delle unità ambientali attribuisce ad ogni parte del territorio comunale una classe determinata attraverso l'**Indice di Valore Naturalistico (IVN)**.
- 2 L'IVN è stato attribuito con una graduazione da 0 a 10, attraverso analisi sviluppate dal Parco delle Orobie Bergamasche sulla base di criteri:
 - di valore naturalistico, quale prossimità alla naturalità e del grado di biodiversità
 - di rarità, determinata in termini quantitativi di superficie occupata dalle singole unità
 - di possibilità di ripristino in seguito agli impatti antropici e dalla capacità di reazione a disturbi esterni
- 3 L'intero territorio comunale è suddiviso in cinque classi, secondo la seguente tabella:

CVN	IVN	Valore
I	da 0 a 2	Molto basso
II	da 3 a 5	Basso
III	da 6 a 8	Medio
IV	da 9 a 10	Alto
V	da 9 a 10 ricadente in SIC o ZPS	Molto alto

Art. 14 - Carta della valutazione

- 1 La carta della valutazione è parte integrante del Piano delle Regole; essa individua:
 - a) **zone di Particolare Rilevanza** da tutelare in modo prioritario entro le quali gli interventi e le trasformazioni territoriali sono ammissibili se finalizzate alla tutela ed alla conservazione dei valori naturalistici e comunque contenute entro limiti massimi come determinati al successivo comma **9** dell'art 16,
 - b) **zone di Alta Qualità** comprendenti le parti del territorio non interessate dagli Ambiti di Trasformazione (AdT) del Documento di Piano (DdP) che, pur non presentando le caratteristiche di cui alla

- precedente lettera a), costituiscono spazi liberi non frammentati utili alla costituzione della **rete ecologica**,
- c) **zone di Criticità** comprendenti le parti del territorio destrutturate e degradate per azioni antropiche (quali cave, coltivazioni minerarie, discariche, infrastrutture rilevanti, etc..) o naturali (fenomeni franosi e di degradazione, erosione incanalata, etc.).

Art. 15 - Carta dello sviluppo naturalistico

- 1 La carta dello sviluppo naturalistico è parte integrante del Piano dei Servizi; essa individua le aree di Sviluppo Naturalistico, definendo i preferenziali interventi, tra quelli elencati al successivo art. 17 , da intraprendere per la riparazione dei danni.
- 2 In sede di attuazione è comunque consentito procedere ad interventi di compensazione del danno anche in aree non individuate sulla carta dello sviluppo naturalistico, a condizione che queste siano comunque ritenute idonee dall'AC.
- 3 Gli interventi di compensazione del danno potranno altresì essere indirizzate sulle aree idonee alla conservazione e sviluppo del quadro turistico e della fruizione ricreativa e turistica, sentito il parere del Parco delle Orobie Bergamasche.

Art. 16 - Quantificazione dei danni ai beni naturali

- 1 La quantificazione del danno arrecato ai beni naturali si applica su tutto il territorio comunale, con esclusione:
 - a) degli interventi sugli edifici esistenti nel Tessuto Consolidato, inclusa la demolizione con ricostruzione, e sui relativi lotti di pertinenza
 - b) degli interventi diretti di nuova costruzione su ambiti del Tessuto Consolidato per i quali il PGT non prescrive la preventiva Pianificazione Attuativa obbligatoria, nonché quelli entro PA approvati alla data di approvazione del PGT,
 - c) degli interventi della Pubblica Amministrazione entro gli ambiti del Tessuto Consolidato.
- 2 Fatta salva la specifica disciplina per gli interventi connessi alla infrastrutture lineari di rilievo territoriale, disciplinate dai successivi artt. 20, 21 e 22, la quantificazione del danno arrecato ai beni naturali è espressa dalla Superficie Virtuale di quantificazione del danno (**SVqd**) determinata dal prodotto tra la *Superficie trasformata (Str)* e il *fattore di bilanciamento (fdb)*.
- 3 Per *Superficie trasformata Str* si intende la superficie naturale oggetto di modificazione con asportazione/alterazione dello strato superficiale per la realizzazione di edifici, o manufatti, o infrastrutture interrate o superficiali.
- 4 Il valore del *fattore di bilanciamento fdb* dipende dalla CVN in cui ricade l'intervento e dal grado di trasformazione che questo produce.
- 5 Si definisce *grado di trasformazione* il rapporto tra la *Str* e la *Superficie disponibile (Sdis)*; quest'ultima è costituita:
 - a) dalla Superficie territoriale (St) - come definita dalle NTA del Piano delle Regole - per gli interventi entro PA comunque denominati,
 - b) dalla Superficie fondiaria (Sf) - come definita dalle NTA del Piano delle Regole - per gli interventi diretti (DIA o PdC) non assoggettati a PA,
 - c) dal quadruplo della Superficie Coperta (Sc) - come definita dalle NTA del Piano delle Regole - per gli interventi diretti (DIA o PdC) inerenti edifici al servizio dell'attività agricola, i cui parametri edificatori sono riferiti all'intera superficie dell'azienda,
 - d) dal doppio della superficie naturale manomessa per interventi diretti di tipo lineare (strade locali, percorsi, muri, canalizzazioni, etc...) o discreto (piloni, piattaforme isolate e simili).

6 Il *fattore di bilanciamento fdb* è determinato attraverso la seguente matrice:

Calcolo del fattore di bilanciamento

CVN	Grado di trasformazione Str/Sdis > 0,35		Grado di trasformazione Str/Sdis ≤ 0,35	
	<i>fdb min</i>	<i>fdb max</i>	<i>fdb min</i>	<i>fdb max</i>
I	0,10	0,20	0,05	0,10
II	0,30	0,50	0,15	0,25
III	0,50	1,00	0,30	0,60
IV	1,00	2,50	0,80	2,00
V	3,00	6,00	2,00	4,00

La prima colonna indica la Classe di Valore Naturalistico (CVN) cui appartiene l'ambito oggetto di intervento, mentre la seconda e terza colonna indicano la forchetta di *fdb* per grado di trasformazione maggiore di 0,35 e la quarta e quinta colonna indicano la forchetta di *fdb* per grado di trasformazione minore od uguale a 0,35.

7 La *SVqd* calcolata secondo la matrice varia tra un valore minimo e massimo; la *SVqd* definitiva è fissata dall'AC, sentita la Commissione per il Paesaggio, attribuendo un *fdb* più basso agli interventi che prevedono nel proprio ambito sostanziali misure di mitigazione e riparazione, ovvero agli interventi che si caratterizzano per elevata qualità progettuale.

7 In caso di interventi su aree cui sono assegnate diverse classi di qualità deve essere calcolata la *SVqd* parziale applicando a ciascuna porzione di area la relativa classe e *fdb*; la complessiva *SVqd* è data dalla sommatoria delle *SVqd* parziali.

8 Per gli interventi esterni al perimetro del Parco delle Orobie Bergamasche, delle ZPS e dei SIC si deve applicare alla *SVqd* un **fattore correttivo 0,5**.

9 Non potranno considerarsi ammissibili interventi che comportino una quantificazione del danno espressa virtualmente da una *SVqd* maggiore o uguale a mq 40.000 (quarantamila).

Art. 17 - Quantificazione areale della compensazione

1 La quantificazione areale della compensazione è espressa attraverso la Superficie Virtuale di quantificazione della compensazione (*SVqc*) che si ottiene dal prodotto della *SVqd* con il *fattore di compensazione (fdc)*.

2 Il *fattore di compensazione fdc* è desunto, in funzione della tipologia di intervento di compensazioni proposto, dalla seguente tabella:

<i>n.</i>	<i>Tipologia di Intervento</i>	<i>fdc</i>
1	Piantagione di alberi ed arbusti Interventi volti alla messa a dimora di piante arboree e/o arbustive a seconda dell'occorrenza e secondo schemi precisi. Potranno essere richieste piantagioni di materiale vegetale in fitocella o pane di terra e tutte le opere accessorie per eseguire i lavori a regola d'arte	0,7
2	Ripristino della coltre di suolo vegetale e rinverdimenti Lavorazione del terreno per il ripristino della coltre vegetale, con la fornitura e spandimento di ammendante organico, aratura finale e rinverdimento da effettuarsi, a seconda delle necessità mediante: - semina a spaglio - semina con fiorume - semina a spessore - idrosemina	0,9
3	Interventi di manutenzione e governo di superfici boscate in abbandono Possono prevedere azioni di taglio, spalconamento, diradamento, pulitura, cura colturale, sottopiantagione ed altri interventi di miglioramento forestale di superfici boscate in stato di degrado e/o abbandono	0,7
4	Interventi fitosanitari Interventi di taglio a raso e possibile conseguente eliminazione vigilata per bruciatura del materiale vegetale infestato, nonché interventi di prevenzione dagli attacchi parassitari e ripristino dei danni.	0,8
5	Ricostituzione di pascoli ed alpeggi in stato di abbandono Ripristino di pascoli ed alpeggi il cui stato di abbandono induca perdita di biodiversità naturale; sono possibili in aggiunta interventi di gestione attiva del pascolo/alpeggio ricostruito.	1,0
6	Formazione e gestione di biotopi umidi/pozze d'abbeverata Realizzazione di aree umide o pozze d'abbeverata a funzionalità ecologica	0,3
7	Impianto/gestione di idonea vegetazione riparia Formazione o ripristino della vegetazione rivierasca e di corsi d'acqua e zone umide in genere, mediante messa a dimora e	0,6

	manutenzione di adeguate ed autoctone essenze vegetali, al fine di creare e/o potenziare la frangia riparia e contribuire alla strutturazione di corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua.	
8	Interventi di ingegneria naturalistica (consolidamento di versanti, argini, etc..)	0,4
	Realizzazione di interventi particolarmente efficaci e di buon inserimento ambientale, per la sistemazione di corsi d'acqua, delle loro sponde e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali o antropici (secondo DGR 1/07/97 n° 6/29567 e DGR 11/12/200 n° 7/2571)	
9	Interventi di regimazione idraulica	0,4
	Interventi volti all'eliminazione delle principali criticità idrauliche mediante formazione di opere quali fossi di scolo, canali di drenaggio, briglie e soglie, scogliere, etc.. e interventi di pulizia in alveo (secondo DGR 1/07/97 n° 6/29567 e DGR 11/12/200 n° 7/2571)	
10	Ripristino di tipici elementi naturali del quadro paesistico	0,6
	Costruzione di margini positivi (porosi) intorno alle infrastrutture più degradate od impattanti, nonché realizzazione di connessioni ecologiche in funzione del contesto paesistico di riferimento (Ecologia del Paesaggio)	
11	Recupero di ambiti degradati (cave, discariche, ambiti di dissesto idrogeologico, etc.)	0,8
	Interventi di ristrutturazione del territorio finalizzati sia alla messa in sicurezza ed al mascheramento delle ferite al paesaggio, sia alla rifunzionalizzazione del sistema ecologico ed alla fruizione storico-culturale	
12	Interventi di recupero edilizio di architetture e/o manufatti tipici	0,3
	Comprende tutti gli interventi di recupero edilizio di architetture e/o manufatti tipici: malghe, cascate, edifici storici, edifici devozionali, lavatoi ponti, etc..., nonché gli interventi di ripristino di pavimentazioni e manufatti di mulattiere, arredo urbano e di aree attrezzate a valenza turistico-ricreativa	
13	Interventi complementari di riqualificazione floristica	0,2
	Messa a dimora di specie erbacee perenni di particolare valore naturalistico, incluse tutte le lavorazioni per conseguire un soddisfacente risultato d'impianto	

- 3 La compensazione del danno dovrà prevedere interventi unicamente tra quelli elencati nella tabella sopra riportata, scegliendo tra una o più tipologie; a ciascun intervento si applicherà il relativo fattore di compensazione **fdc** attribuito alla relativa tipologia nella sopra riportata tabella.

Art. 18 - Compensazioni derivanti dalle trasformazioni dei boschi

- 1 Qualora in tutto od in parte la Superficie trasformata **Str**, come definita al comma 3 dell'art 16, sottoposta alla compensazione del PNC, sia contemporaneamente assoggettata all'onere della compensazione derivante dalla trasformazione del bosco, come definito nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF), o, in sua assenza, dalla vigente normativa forestale, al fine della determinazione della compensazione del danno ambientale alla **Str** si applica una riduzione del 50%, limitatamente alla porzione contemporaneamente interessata dalla compensazione derivante dalla trasformazione del bosco.

Art. 19 - Modalità attuative del PNC e quantificazione economica della compensazione

- 1 La disciplina degli impegni assunti dai soggetti promotori degli interventi che comportano l'obbligo della compensazione deve essere contenuta in atti d'obbligo da sottoscrivere prima del rilascio degli atti abilitativi edilizi per gli interventi edilizi diretti o, per gli interventi subordinati a PA comunque denominati, deve essere integrata nei relativi atti convenzionali.
- 2 All'istanza per il conseguimento di atti abilitativi edilizi (PdC o DIA) inerenti ambiti sottoposti alla disciplina del PNC deve essere allegata la bozza di atto d'obbligo, redatta secondo lo schema predisposto dall'AC, nel quale siano indicate l'entità e la tipologia della compensazione, le modalità ed i termini di assolvimento.
- 3 Al fine di accertare la congruità delle opere di compensazione proposte nell'atto d'obbligo, interessanti ambiti o superfici non inferiori a quelle determinate secondo il disposto del precedente art. 17, all'atto d'obbligo deve essere allegato il progetto delle opere di compensazione ed il relativo computo metrico, redatto utilizzando il vigente "Prezziario per i lavori forestali" (ex D.d.u.o 16 luglio 2007 n° 7851 e s.m.), dal quale deve risultare un costo complessivo delle sole opere di compensazione non inferiore al prodotto tra la **SVqd** e il **doppio** del costo unitario fissato dalla normativa forestale regionale per le compensazioni derivanti dalla trasformazione del bosco vigente all'atto dell'istanza.
- 4 L'atto d'obbligo deve prevedere termini per l'assolvimento degli obblighi, idonee garanzie finanziarie e penalità in caso di inadempienze.
- 5 Qualora l'importo computato secondo le modalità di cui al comma 3 sia inferiore a 5.000,00 € (cinquemila euro) il proponente l'intervento procederà, contestualmente alla stipula della Convenzione o del

PdCC, al versamento al Comune dell'intera somma, maggiorata del 30% (trenta per cento) per oneri indotti, che il Comune destinerà unicamente per interventi su progetti unitari afferenti opere ricomprese tra quelle classificate nell'art 17.

6. La facoltà di procedere al versamento secondo le modalità di cui al precedente comma potrà essere consentita dal Comune, su istanza del proponente, anche per importi superiori a 5.000,00 € (cinquemila euro).
7. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dei lavori di compensazione effettuati da soggetti privati, non possono essere erogati contributi pubblici di qualsiasi natura afferenti le medesime categorie di opere effettuate quali interventi compensativi sui medesimi compendi.

Art. 20 -Disciplina del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)

1. Si definiscono infrastrutture lineari di rilevanza territoriale le trasformazioni dell'ambiente naturale finalizzate alla realizzazione di piste per gli sport invernali e per le nuove strade carrabili.
2. I progetti delle infrastrutture di cui al precedente comma devono preliminarmente valutare ogni alternativa al fine di limitare danni ai beni naturali ed adottare misure di prevenzione e mitigazione per quelli comunque inevitabili; i progetti devono prioritariamente definire misure di compensazione *in loco*, curando gli aspetti funzionali (riproduzione di valori simili a quelli danneggiati), territoriali (localizzazione in prossimità della zona danneggiata) e temporali (contestualità tra produzione del danno e riparazione compensativa).
3. I progetti di trasformazione disciplinati dal presente articolo devono essere accompagnati da elaborati grafici e relazionali che consentano di determinare, secondo le modalità di cui ai successivi commi, la valutazione del danno e delle riparazioni ai beni naturali, così da dimostrare il conseguimento del bilanciamento tra danni e riparazioni.
4. La quantificazione del danno è espressa attraverso un parametro virtuale definito **punteggio dei danni ai beni naturali**, espresso in mq ed equivalente alla **SVqd**, determinato in funzione della **riduzione del valore naturalistico (rvn)** delle aree conseguente alle trasformazioni, moltiplicato per un **fattore di correzione temporale (FtA)**.

$$SVqd \text{ (punteggio dei danni ai beni naturali)} = rvn \times FtA$$

5. Per la determinazione della **riduzione del valore naturalistico (rvn)** si procederà sottraendo il prodotto di ciascuna delle superfici trasformate (**Str**) per il relativo Indice di Valore Naturalistico **IVN**, prima e dopo gli interventi di trasformazione, ovvero:

$$rvn = \square Str \times IVN_{\text{ante intervento}} - \square Str \times IVN_{\text{post intervento}}$$

Ove per superficie trasformata si deve intendere l'effettiva estensione planimetrica del superficie naturale comunque manomessa, mentre l'IVN delle è definito al precedente art 13.

6. Il **fattore di correzione temporale (FtA)** tiene conto della durata degli effetti negativi causati sui beni naturali delle trasformazioni progettate; i valori sono crescenti con il perdurare del danno secondo la tabella che segue.

Correzione del punteggio teorico del danno in funzione della durata degli effetti negativi	
Fattore correttivo temporale A (FtA)	Durata degli effetti delle trasformazioni programmate
3,0	> 100 anni
2,0	da 30 a 100 anni
1,0	da 20 a 30 anni
0,8	da 15 a 20 anni
0,6	da 10 a 15 anni
0,4	da 5 a 10 anni
0,2	≤ 5 anni

7. Le riparazioni dei danni ai beni naturali, non esaurite all'interno dell'intervento di trasformazione, sono compensate da interventi di riqualificazione naturale di aree (esterne e preferibilmente adiacenti) miranti ad ottenere un loro **incremento del valore naturalistico**. Il **punteggio delle misure di riqualificazione dei beni naturali**, espresso in mq ed equivalente alla **SVqc**, è determinato in funzione dell'**incremento del valore naturalistico (ivn)** delle aree conseguente alle trasformazioni, moltiplicato per i **fattori di qualità (Fq)** e di **tempestività (FtB)**.

$$SVqc \text{ (punteggio delle misure di riqualificazione di beni naturali)} = ivn \times Fq \times FtB$$

8. Per la determinazione dell'incremento del valore naturalistico (ivn) si procederà come al precedente comma 5, sottraendo il prodotto di ciascuna delle superfici riqualificata (Sriq) per il relativo Indice di Valore Naturalistico IVN, dopo e prima degli interventi di riparazione, ovvero:

$$ivn = \sum Sriq \times IVN_{post\ intervento} - \sum Str \times IVN_{ante\ intervento}$$

9. Il **fattore correttivo di qualità (Fq)** tiene conto della qualità e complessità degli interventi di prevenzione e mitigazione adottati in sede progettuale; la tabella che segue declina i fattori secondo una scala crescente da 0,5 a 5, premiando quelli completi e complessi di alto valore ecologico.

Correzione del punteggio teorico delle misure di riparazione in funzione della qualità delle mitigazioni e del progetto	
Fattore correttivo di qualità (Fq)	Misure di mitigazione e connotati di progetto
0,5	Inefficaci e/o inopportuni interventi mitigativi. Tecniche esecutive impattanti. Qualità progettuale decisamente scarsa e priva di misure atte a evitare e ridurre gli impatti ai beni naturali. Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica bassa.
1,0	Nessun intervento mitigativo o interventi inefficaci. Scarsa qualità del progetto in termini di attenzione ai beni naturali.
1,4	Interventi mitigativi realizzati in misura minima e secondo tecniche di base. Progetto che non ha evitato, ridotto e mitigato tutti i potenziali impatti ai beni naturali (scelta della soluzione alternativa non maggiormente idonea). Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica medio-bassa.
1,7	Interventi mitigativi realizzati in misura minima, ma eseguiti con un certo grado di complessità (rinverdimenti con impiego di più specie autoctone; alcuni interventi di bioingegneria, ecc.). Progetto che ha parzialmente evitato, ridotto e mitigato tutti i potenziali impatti ai beni naturali (anche se non è stata opzionata la miglior soluzione progettuale possibile). Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica media.
2,0	Mitigazioni diffuse e realizzate rispettando buone prassi di esecuzione (impiego di specie autoctone certificate, interventi di ingegneria naturalistica, ecc). Progetto connotato da buona qualità ambientale (soluzione progettuale che ha evitato, ridotto e mitigato la maggior parte degli impatti). Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica medio-alta.
3,0	Mitigazioni quasi complete e realizzate rispettando ottime tecniche di esecuzione (impiego di specie autoctone certificate, rinverdimenti plurispecifici, interventi di ingegneria naturalistica, ecc.). Progetto connotato da ottima qualità ambientale (soluzione progettuale che ha evitato, ridotto e mitigato tutti gli impatti, eluso il

	<p>consumo inopportuno di suolo, ridotto e/o sottratto le impermeabilizzazioni, ecc.).</p> <p>Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica alta.</p>
5,0	<p>Interventi mitigativi realizzati in modo completo.</p> <p>Tecniche e complessità di esecuzione elevate (es. rinverdimenti plurispecifici di tutte le superfici rimodelate con impiego di sementi autoctone certificate eseguite su letto di paglia, realizzazioni di interventi esclusivamente ispirati all'ingegneria naturalistica, ecc.).</p> <p>Misure di riparazione di complessità e valenza ecologica molto elevata.</p> <p>Migliore scelta progettuale proponibile, che ha considerato tutti i possibili criteri per evitare, minimizzare e mitigare gli impatti ai beni naturali, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione, attorno ai biotopi importanti e sensibili, una zona di rispetto, protetta dall'accesso di persone e veicoli e dai rifiuti; • riduzione degli effetti di disturbo provocati dai lavori di costruzione, mediante tempi di lavoro continui e brevi nelle stagioni meno sensibili; • adozione di modalità di costruzione che riducono il consumo di territorio; • scelta razionale delle aree di cantieri e delle loro infrastrutture; • utilizzo di macchine di cantiere con isolamento acustico; • modellazione ecologicamente funzionale degli stagni che invasano l'acqua di eventuali impianti per l'innevamento artificiale; • ininfluenti e trascurabili effetti di separazione/frammentazione di habitat e popolazioni; • creazione di nuove possibilità di migrazione per la fauna (ponti e corridoi ecologici); • risparmio nei limiti del possibile della copertura vegetale naturale e del suolo; • riutilizzo della terra di coltura dopo il rimodellamento del suolo, previo stoccaggio provvisorio; • ripristino della copertura vegetale del suolo mediante idoneo riporto di humus; • scelta di pendenze il più possibile naturale delle scarpate; • rinverdimento di tutte le superfici rimodelate mediante utilizzo di sementi plurispecifiche certificate su letto di paglia o secondo altre tecniche di elevata qualità; • contenimento nella misura minima delle superfici impermeabilizzate; • nessuna alterazione di corsi d'acqua, pozze, laghi, sorgenti; • nessun utilizzo di esplosivi per la realizzazione delle opere; • impiego di idonei sistemi di drenaggio e opportuno collettamento delle acque; • nessun impiego di prodotti inquinanti e/o chimici nella preparazione delle piste; • conservazione di strutture essenziali per il paesaggio e nessuna alterazione significativa; • nessuna struttura accessoria non strettamente necessaria; • ricorso esclusivamente a tecniche di ingegneria naturalistica; • progetti accessori per il recupero paesistico-ambientale e piano di monitoraggio.

10. Il **fattore di correzione temporale (FtB)** tiene conto della termine entro il quale sono completate le opere costituenti le misure di riparazione, stabilendo che, in ogni caso, le riparazioni debbano essere completate entro il quinto anno dall'inizio dei lavori di trasformazione, a pena di inefficacia delle misure di riparazione; i valori numerico del fattore **FtB** sono enunciati dalla seguente tabella.

Correzione del punteggio teorico delle misure di riparazione secondo la tempestività delle stesse	
Fattore correttivo temporale B (FtB)	Esecuzione delle misure per la riparazione dei danni
2,0	Prima dell'inizio dei lavori
1,0	Contemporanea o entro 1 anno dall'inizio dei lavori
0,9	Entro 3 anni dall'inizio dei lavori
0,7	Entro 5 anni dall'inizio dei lavori
0,5	Al quinto anno dall'inizio dei lavori

- 11 Il punteggio delle misure di riqualificazione dei beni naturali di cui al precedente comma 7, espresso in mq ed equivalente alla SVqc, deve essere maggiore del punteggio dei danni ai beni naturali di cui al precedente comma 4, espresso in mq ed equivalente alla SVqd

Art. 21 -Modalità applicative del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)

- 1 Per le modalità di riparazione dei danni ai beni naturali connessi agli interventi di cui al precedente art 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art 19, salvo la determinazione del valore economico degli interventi di riparazione di cui al comma 3 che deve essere altresì diviso per il fattore **FtB** di cui al comma 10 del precedente articolo al fine di premiare gli interventi che anticipano le trasformazioni.

- 2 L'obbligo di riparazione dei danni ai beni naturali per gli interventi di cui all'art 20 si applica a tutto il territorio comunale, tuttavia per gli interventi afferenti aree esterne al Parco delle Orobie Bergamasche ed alle aree tutelate dei SIC e ZPS, alla **SVqd** di cui al precedente comma 4 si applica un **fattore correttivo 0,5** analogamente a quanto disciplinato al comma 8 del precedente art 16.
- 3 Qualora gli interventi di trasformazione di cui al precedente art 20 ricadano in ambiti assoggettati all'onere della compensazione derivante dalla trasformazione del bosco, in analogia a quanto disposto dal precedente art 16, alla **Str** si applica una riduzione del 50%, limitatamente alla porzione contemporaneamente interessata dalla compensazione derivante dalla trasformazione del bosco.
- 4 Considerata la complessità delle valutazioni connesse alla determinazione della riduzione dell'indice di valore naturalistico di cui al comma 5 del precedente art 19, in sede di progettazione il soggetto proponente l'intervento di trasformazione potrà effettuare una propria ipotesi motivata di riduzione, mai inferiore a una unità di IVN, da sottoporre al Comune, con parere vincolante del Parco, da rendersi nel termine di 30 giorni.
- 5 Qualora l'intervento consista nella realizzazione di strade, ai fine della determinazione del punteggio del danno di cui al comma 4 del precedente art 20, per la superficie a cielo libero costituente il cassonetto stradale si applicherà in forma virtuale una riduzione dell'IVN pari a 2 (due) ed un fattore correttivo temporale **FtA** pari a 3 (tre).

Art. 22 -Criteri particolari di valutazione per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)

- 1 Qualora gli interventi possano comportare rilevanti effetti nocivi sull'ambiente negli ambiti tutelati dal sistema Rete Natura 2000, i progetti devono essere sottoposti a particolari criteri di valutazione e decisione, specie qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - ampliamento di zona sciistica che interessi un ghiacciaio
 - correzioni morfologiche e interventi sulla vegetazione e sul reticolo idrico
 - emissioni rilevanti di rumore od inquinanti
 - eccesso di illuminazione
 - danni alle risorse idriche per acqua potabile
 - pericoli naturali (valanghe, frane, distacco di massi, etc. ...)
 - perdita o svalutazione di biotopi o danni a popolamenti animali e vegetali meritevoli di protezione
 - compromissione di beni paesaggistici tutelati
 - danni rilevanti alle funzioni forestali
 - modifiche morfologiche su aree vaste o in punti nevralgici
 - modifiche permanenti all'assetto idraulico (portate, volumi idrici, bacini idrografici)
 - danni ai biotopi acquatici
 - perdita o svalutazione di beni culturali
 - inadeguatezza infrastrutturale
 - danni rilevanti connessi all'effetto di cumulo con le infrastrutture esistenti
2. Per la redazione degli studi di incidenza degli interventi entro i siti tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE potrà farsi utile riferimento alla "Guida all'interpretazione dell'art 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" emanata dalla Commissione europea.

Art. 22bis -Casi di esclusione o riduzione dalla riparazione

- 1 Sono esclusi dall'obbligo della riparazione disciplinata dal presente Titolo IV° :
 - gli interventi di somma urgenza o comunque finalizzati alla sistemazione di dissesti idrogeologici ed alla difesa attiva e passiva (pubblica incolumità), soprattutto se realizzati tramite l'ingegneria naturalistica (sistemazione di frane, interventi di controllo degli incendi boschivi...);
 - gli interventi di miglioramento e conservazione della biodiversità e/o del paesaggio (conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica, creazione o ripristino di specchi d'acqua o ambienti naturali umidi, conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei importanti per la conservazione della biodiversità, sistemazione della rete sentieristica storica...), ovvero interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Rete Natura 2000 (già esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza);

- gli interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina (recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi "invasi" dalla vegetazione forestale...).
- 2 Sono inoltre esclusi dall'obbligo della riparazione gli interventi sulle reti viabilistiche e sulle infrastrutture esistenti poste all'esterno del Parco, dei SIC e delle ZPS.
- 3 Sono sottoposti alla riduzione delle misure di riparazione gli interventi temporanei che comportino sui beni naturali alterazioni reversibili e di durata non superiore a 1 anno.
- 4 Nell'ipotesi di cui al precedente 3° comma, l'entità economica della **Svqd** determinata secondo la disciplina del presente Titolo V è applicata nella misura del 3% (tre per cento) per ogni mese o sua frazione del periodo interessato dalla trasformazione provvisoria. In caso di inosservanza del termine l'aliquota sale al 10% per ogni mese o sua frazione di ritardato ripristino. Gli importi devono essere garantiti in sede di atto d'obbligo o convenzione.

Art. 22ter - Controllo, manutenzione e monitoraggio

- 1 Per le trasformazioni più rilevanti gli atti convenzionali dovranno prevedere idonee misure per garantire un efficace controllo durante le attività di cantierizzazione e trasformazione, nonché idonee garanzie per la manutenzione delle opere ed infrastrutture realizzate.
- 2 In sede progettuale degli interventi di maggiore impatto sui beni naturali entro gli ambiti dei SIC e delle ZPS, d'intesa con l'Ente Gestore del Parco, si dovranno prevedere idonee misure di monitoraggio al fine di segnalare l'avvicinamento di livelli critici per l'ambiente in tempo utile per promuovere tempestivamente azioni di contenimento dei possibili effetti negativi.

Art. 23 - Varianti al PNC

- 1 Per le varianti al PNC deve applicarsi la generale procedura di variante prevista dalla Legislazione per il PGT a seconda che riguardi aspetti disciplinati dal DdP, dal PdR o dal PdS.
- 2 Le varianti al PNC devono essere preventivamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente gestore del Parco delle Orobie Bergamasche.

TITOLO VI - DEMANIO SCIABILE

Art. 24 - Demanio sciabile, piste per gli sport invernali ed impianti

- 1 Il PGT riporta in via meramente ricognitoria sulla cartografia (Tav 15 dp) il perimetro del Demanio Sciabile, le Piste per gli sport invernali ed il tracciato degli impianti di risalita, esistenti e/o previsti secondo il progetto oggetto di Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia con DGR 8/11240 del 10 febbraio 2010 (BURL n° 8 del 22/02/2010), sottoposto alla Valutazione di Incidenza da parte della Regione Lombardia (ex art 5 DPR 357/97).
- 2 Ogni modificazione introdotta al progetto in sede di definitiva approvazione dell'Accordo di Programma è automaticamente recepita nel PGT.
- 3 Ogni trasformazione afferente le previsioni di nuovi impianti o nuove piste per gli sport invernali è subordinata alla definitiva approvazione dell'Accordo di Programma di cui al precedente comma 1.
- 4 Le trasformazioni sono sottoposte al PdCC e soggette alle prescrizioni del PNC, alle autorizzazioni ambientali nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex Dlgs 42/2004, a Valutazione di Incidenza negli ambiti tutelati, nonché alle generali disposizioni della disciplina urbanistico-edilizia.

Principali sigle ed acronimi contenuti nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione

AC	Amministrazione Comunale
PGT	Piano di Governo del Territorio
DdP	Documento di Piano del PGT
PdR	Piano delle Regole del PGT
PdS	Piano dei Servizi del PGT
PNC	Piano Naturalistico Comunale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
RE	Regolamento Edilizio
RLd'I	Regolamento Locale d'Igiene
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
Dlgs	Decreto Legislativo
LR	Legge Regionale
L	Legge (nazionale)
St	Superficie territoriale
It	Indice (di fabbricabilità) territoriale
Sf	Superficie fondiaria
If	Indice (di fabbricabilità) fondiario
Ut	indice di Utilizzazione territoriale
Uf	indice di Utilizzazione fondiaria
Sc	Superficie coperta
Rc	Rapporto di copertura
Slp	Superficie lorda di pavimento
Sd	Superficie drenante
Rd	Rapporto drenante
V	Volume
Va	Volume accessorio
H	Altezza
Di	Distanza tra i fabbricati
Dc	Distanza tra i fabbricati e i confini
Ds	Distanza tra i fabbricati e le vie o piazze
Dz	Distanza tra i fabbricati e i limiti di zona
PdC	Permesso di costruire
PdCC	Permesso di Costruire Convenzionato
DIA	Denuncia di Inizio Attività
PA	Piano Attuativo
PII	Programma Integrato di Intervento
TC	Tessuto Consolidato
PR	Piano di Recupero
IVN	Indice di valore naturalistico
SVqd	Superficie virtuale di quantificazione del danno
SVqc	Superficie virtuale di quantificazione della compensazione
fdb	fattore di bilanciamento
fdc	fattore di compensazione
Str	Superficie trasformata
Sdis	Superficie disponibile

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuti del PGT	pag	3
Art. 2 - Elementi costitutivi del Documento di Piano (DdP)	pag	3
Art. 3 - Rinvio ad altre disposizioni, deroghe	pag	3
Art. 4 - Definizioni degli indici e parametri urbanistici	pag	4
Art. 5 - Efficacia giuridica e durata del DdP	pag	4
Art. 6 - Osservatorio per il monitoraggio dell'attività del PGT	pag	4

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI AdT

Art. 7 - Individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione	pag	5
Art. 8 - Contenuti delle schede degli AdT	pag	5
Art. 9 - Modalità di attuazione degli AdT	pag	6

TITOLO III - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE ED INCENTIVAZIONE

Art. 10 - Perequazione urbanistica, compensazione ed incentivazione	pag	7
---	-----	---

TITOLO IV - CRITERI DI FLESSIBILITA'

Art. 11 - Flessibilità dei contenuti del DdP	pag	8
--	-----	---

TITOLO V - PIANO NATURALISTICO COMUNALE

Art. 12 - Contenuti e finalità del PNC	pag	9
Art. 13 - Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali	pag	9
Art. 14 - Carta della valutazione	pag	9
Art. 15 - Carta dello sviluppo naturalistico	pag	10
Art. 16 - Quantificazione dei danni ai beni naturali	pag	10
Art. 17 - Quantificazione della compensazione	pag	11
Art. 18 - Compensazioni derivanti dalle trasformazioni dei boschi	pag	12
Art. 19 - Modalità attuative del PNC	pag	12
Art. 20 - Disciplina del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)	pag	13
Art. 21 - Modalità applicative del PNC per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)	pag	15
Art. 22 - Criteri particolari di valutazione per gli interventi di infrastrutture lineari di rilevanza territoriale (piste da sci e strade)	pag	16
Art. 22bis - Casi di esclusione o riduzione della riparazione	pag	16
Art. 22ter - Controllo, manutenzione, monitoraggio	pag	17
Art. 23 - Varianti al PNC	pag	17

TITOLO VI - DEMANIO SCIABILE - PISTE SPORT INVERNALI - IMPIANTI

Art. 24 - Demanio sciabile, piste per gli sport invernali ed impianti	pag	17
---	-----	----